



FNOMCeO

Roma, \_\_\_\_\_

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI  
PARMA

Resp. Proced. : M. Poladas

Resp. Istrut. : M. Loffredi

OGGETTO:  
normativa sulle certificazioni  
per attività sportiva non  
agonistica

In ordine alla nota del 27 settembre 2016, di codesto Ordine provinciale, inerente alla fattispecie indicata in oggetto, si rileva che ai fini della predisposizione del seguente parere si farà esplicito riferimento alla normativa vigente.

L'art. 42 bis, comma 2, del D.L. 69/13 come sostituito dall'art. 4, comma 10-septies, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 prevede che "i certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, **sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.** Ai fini del rilascio di tali certificati, **i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma,** secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

**FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri**

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06.36 20 31 Fax 06.32 22 794 - e-mail: [segreteria@fnomceo.it](mailto:segreteria@fnomceo.it) - C.F. 02340010582

2016/09/27/11-2016-0001/02

Pertanto, ai fini del rilascio del certificato medico di idoneità alla attività sportiva non agonistica, l'attuale quadro normativo vigente fa esplicito riferimento ai soli medici di medicina generale o ai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, e ai medici specialisti in medicina dello sport ovvero ai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.

Il decreto con le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica prevede che ai fini del rilascio del certificato sia necessario un elettrocardiogramma a riposo debitamente refertato effettuato almeno una volta nella vita.

**Ciò detto, allo stato attuale il quadro normativo vigente non riserva al cardiologo né ad altro specialista la refertazione degli elettrocardiogrammi.**

Pertanto i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, potranno sotto la propria responsabilità debitamente refertare gli elettrocardiogrammi.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Roberta Chersevani



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberta Chersevani', written over a horizontal line.